

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 26/06/2023

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento conclusi in data 22 aprile 2014 (n. ***434) e 14 maggio 2018 (n. ***685) nella forma della cessione del quinto dello stipendio – ambedue estinti anticipatamente in base ai conteggi rilasciati dall'intermediario convenuto, in virtù del debito residuo liquidato, rispettivamente, al 1° giugno 2018 e al 1° agosto 2022 – la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, a mezzo del presente ricorso chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti in sede di erogazione del credito e degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere poiché divenuti privi di giustificazione causale. All'uopo l'istante quantifica l'importo preteso nella misura di euro 1.866,04, per il contratto n. ***434 (considerando n. 72 rate residue su n. 120 previste in origine), e di euro 1.486,33 per il contratto n. ***685 (considerando n. 70 rate residue su n. 120 previste in origine), al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente deducendo: che con sentenza n. 263/2022 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del rinvio alle Disposizioni di Vigilanza contenuto nel secondo comma dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-bis, senza alterare il "distinguo" temporale introdotto dalla legge n. 106/2021 tra contratti stipulati prima e dopo il 2021, sicché in caso di estinzione anticipata



di finanziamenti sottoscritti - come quelli oggetto di ricorso - prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021, i costi *up front* non sarebbero retrocedibili (cita, sul punto, ABF Collegio di Coordinamento, Dec. n. 21676/21); di essere comunque disponibile, in subordine, a riconoscere al ricorrente la somma di euro 900,61 a titolo di commissione di istruttoria non maturata, di cui euro 495,69 per il contratto n. ***434 ed euro 404,92 per il contratto n. ***685, al netto delle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria (rispettivamente pari a euro 525,72 e ad euro 531,25); la genericità della richiesta di rimborso degli interessi non maturati, in quanto non suffragata da alcuna argomentazione e prova documentale a sostegno (richiama sul punto le motivazioni di cui alla decisione adottata dal Collegio ABF di Napoli, n. 13467/2020).

Per i motivi esposti, la resistente chiede all'Arbitro, in via principale, di dichiarare il rigetto del ricorso; in via subordinata, di accogliere la proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate nei termini di cui sopra.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi dei finanziamenti anticipatamente estinti rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva".* Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle



stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).

Tracciato il quadro normativo ed ermeneutico in cui la vertenza si colloca, con riferimento al contratto di finanziamento n. ***434 consta che in sede di erogazione del credito l’intermediario ha posto a carico del cedente l’importo omnicomprensivo di euro 1.351,86 a titolo di “spese di istruttoria”. In ordine al finanziamento n. ***685 stipulato in data 14 maggio 2018, in sede di erogazione del capitale risulta similmente trattenuto, in unica soluzione, l’importo di euro 1.225,41 a titolo di “spese di istruttoria”.

La formulazione di ambedue le clausole istitutive delle voci di spesa in discorso evidenzia la chiara natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo, laddove convenuti in corrispettivo di attività prodromiche alla concessione dei due finanziamenti (cfr. ABF Bari, Dec. nn. 6816/2022; 14787/2020).

Per quanto innanzi, alla luce dei richiamati principi normativi ed ermeneutici, al netto delle riduzioni già operate, sussiste il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte non maturata dei costi addebitati a titolo di istruttoria, nei limiti di complessivi euro 976,00 (530,00+446,00); detta somma è stata calcolata – in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto – adottando il criterio della *curva degli interessi*, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito (n. 72 e n. 70 rate residue su n. 120 previste in origine), la cui quantificazione trova riscontro nelle tabelle sotto riportate.

CQS n. ***434

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,55%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,20%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 1.351,86	€ 811,12 ○	€ 529,98 ●	○	€ 529,98
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0
●	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 530
interessi legali	no ▼

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

CQS n. ***685

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70
TAN ▶	4,70%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,39%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 1.225,41	€ 714,82	€ 445,91	○	€ 445,91	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 446	
interessi legali						no	

Non meritevole di accoglimento si palesa il restante capo della domanda concernente l'equa riduzione degli interessi sulle rate a scadere in proporzione lineare.

Sul punto va rilevato che l'abbuono a tale titolo - effettuato dall'intermediario nei rendiconti di estinzione valorizzati alle date del 1° giugno 2018 e del 1° agosto 2022 - è pari all'importo degli interessi ancora da maturare secondo il piano di rimborso contrattuale (progressivo a rata costante posticipata), la cui legittimità, in linea di principio, è riconosciuta da questo Arbitro (cfr. ABF Bari, Dec. nn. 24505/2021; 4843/2018; Coll. Roma, Dec. n. 67617/2017).

Sulla specifica questione appare opportuno sottolineare che in materia di credito ai consumatori, generalmente, nella rappresentazione del conteggio sviluppato dal finanziatore in sede di erogazione del prestito, l'intermediario indica il montante lordo dell'operazione (espresso al lordo degli interessi per la dilazione e di tutti i costi ulteriori connessi al credito), da cui sottraendo l'importo degli interessi corrispettivi e le voci di costo previste si ottiene il netto ricavo, ossia l'importo netto erogato per sorte capitale. Al mutuatario viene erogata la somma ottenuta detraendo dal credito concesso a prestito i costi sostenuti dal consumatore, non anche gli interessi; questi ultimi maturano *ratione temporis* sul capitale residuo che progressivamente si riduce per effetto dei pagamenti periodici delle quote di capitale comprese in ciascuna rata versata secondo il piano di rimborso finanziario concordato.

Come noto, l'art. 125-sexies, Tub, sancisce la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata le proprie obbligazioni rimborsando al finanziatore il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato, senza penalità e senza possibilità di patto contrario, avendo egli diritto in tal caso "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito".

La riduzione stabilita dall'art.125-sexies, Tub, comporta la restituzione in favore del mutuatario dei costi del finanziamento già corrisposti ma non più dovuti, laddove non sorretti da giustificazione causale, perché afferenti al periodo di dilazione non usufruito. Viceversa, con riferimento agli interessi - quale principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale - in linea di principio, la prematura estinzione del prestito non comporta una "restituzione" nel senso letterale del termine, bensì una deduzione dal "montante lordo" oggetto dell'accordo originario - valorizzato sia nel conteggio rilasciato in sede di erogazione, sia in quello estintivo - che deve essere ridotto in misura equivalente all'importo degli interessi non ancora maturati, né tantomeno pagati. A tale ultimo riguardo assume pregnante rilievo il presupposto sotteso all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebitato (art. 2033 cod. civ.), esperibile nel caso in cui sia stato eseguito un



pagamento non dovuto, tale per cui il soggetto che l'ha effettuato ha diritto di recuperare la somma di denaro ingiustamente versata in precedenza (tra tante, cfr. Cass. civ. Sent. n. 27080/2020); donde, alcun diritto di ripetizione potrebbe ravvisarsi in relazione a somme che il debitore non abbia mai corrisposto a titolo di interessi.

Del resto, diversamente opinando, ove si avallasse, in ottica di riduzione ex art. 125-sexies, Tub, il principio di ripartizione lineare (secondo il criterio pro rata temporis) applicato al monte interessi previsto dall'originario programma negoziale, si attuerebbe ex officio una modifica del tasso annuo nominale (nella specie 5,324%) legittimamente pattuito in autonomia tra le parti e, quindi, un'alterazione dell'originario sinallagma negoziale (arg. ex art. 1322, cod. civ.) preclusa al giudicante.

Posto quanto sopra, nella fattispecie in esito alle verifiche svolte consta che, in conformità ai regolamenti negoziali che disciplinano i contratti in esame, gli interessi sono stati calcolati a scalare in base a un piano di ammortamento "alla francese" e che gli stessi sono stati ridotti in sede di estinzione anticipata per la quota non maturata, senza alcun riferimento a criteri di calcolo di proporzionalità lineare. Per quanto innanzi argomentato, dovendo escludersi profili di ambiguità ravvisabili nella formulazione delle clausole concernenti il calcolo e la riduzione degli interessi inserite nei contratti di prestito in disamina, la pretesa riduzione a titolo di interessi corrispettivi non maturati avanzata dal ricorrente, da attuarsi facendo applicazione del criterio lineare pro rata temporis al totale degli interessi della dilazione, non può trovare positivo apprezzamento (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 6885/2022, 6888/2022; Coll. Bari, Dec. n. 24505/2021, cit.).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 976,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI